

**CONDIZIONI PARTICOLARI**

Resta inteso che gli impianti messi in funzione dopo la data indicata all'art.3 della presente Convenzione avranno una durata di 25 anni; dopo tale periodo l'impianto sarà considerato tecnicamente obsoleto e pertanto dovrà essere sostituito con altro idoneo con spese a carico del Comune secondo i provvedimenti all'epoca vigenti.

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....

.....

.....

.....



IL COMUNE  
Il Sindaco

Il Comune dichiara di aver preso conoscenza di quanto precede e di approvare in particolare, per gli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, i seguenti articoli: 2 (Durata della convenzione); 6 (Variabilità dei canoni); 7 (Spostamenti di impianto); 8 (Fatturazione - Anticipo); 9 (Pagamenti); 10 (Cessione della convenzione); 13 (Autorizzazioni); 15 (Elezione di domicilio e Foro competente).



IL COMUNE  
Il Sindaco

VERDELLINO li 10 SET. 1993

<b>ENEL</b> Società per azioni	COMPARTIMENTO DI MILANO	ZONA DI	DATA	N°
Esercizio distrettuale della Lombardia Orientale		TREVIGLIO	10 agosto 1993	



### CONVENZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Stipulata tra:  
 ENEL - Società per Azioni e  
 COMUNE di VERDELLINO c.fisc. 00321950164 (Provincia di Bergamo)

1 - **Oggetto della convenzione** - La presente convenzione regola i rapporti tra il Comune e l'Enel circa le prestazioni precisate al successivo art. 4, riguardanti gli impianti di illuminazione pubblica di proprietà dell'Enel situati nel territorio del Comune.

2 - **Durata della convenzione** - La presente convenzione decorre dal 1° Agosto 1993, scade il 31/7/1995 e si intende tacitamente prorogata di biennio in biennio qualora una delle parti non ne dia disdetta con lettera raccomandata almeno due mesi prima di ogni scadenza.

3 - **Consistenza degli impianti** - Tutti gli impianti di illuminazione pubblica in atto nel territorio comunale sono e restano di proprietà dell'Enel. La consistenza degli apparecchi illuminanti di proprietà dell'Enel, alla data del 26/7/1993, è indicata nella seguente tabella. Eventuali variazioni nella consistenza degli impianti dovranno essere concordate fra le parti.

n	APPARECCHI ILLUMINANTI			modalità del ricambio lampade (1)	canone annuo per ogni apparecchio illuminante L (2)
	tipo e potenza nominale delle lampade	W	numero		
260	Fluorescente a bulbo	80	80	P	47.665
35	Fluorescente a bulbo	125	125	P	48.422
2	Fluorescente a bulbo	250	250	P	70.969

MOD. IMP - NORD 2100205 - 10/92

(1) P = ricambio a programma; S = ricambio saltuario.  
 (2) Riferito ai costi del mese di

4 - Prestazioni - L'Enel, esclusivamente per gli impianti di sua proprietà, si impegna ad eseguire le seguenti prestazioni:

APRILE 93

a) **Mantenimento delle linee e dei sostegni** - Tali parti d'impianto saranno mantenute dall'Enel in normale stato di efficienza.

b) **Mantenimento degli apparecchi illuminanti** - L'Enel manterrà in normali condizioni di funzionamento gli apparecchi illuminanti provvedendo alla loro manutenzione e, in quanto necessario, al ricambio degli alimentatori, dei per il lampade, degli attacchi e delle morsetterie.

La pulizia degli apparecchi illuminanti dotati di lampade a scarica verrà effettuata ogni due anni circa, in occasione del ricambio a programma. Per gli apparecchi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza con armatura normale, la pulizia verrà effettuata mediamente ogni due anni, in occasione di un ricambio saltuario. Non è prevista alcuna pulizia per gli apparecchi illuminanti dotati di lampade ad incandescenza con armatura a piatto.

c) **Accensione e spegnimento delle lampade** - L'Enel disimpegnerà il servizio di accensione e spegnimento delle lampade mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura dei circuiti, curandone la regolare manutenzione.

La durata annua di accensione e l'orario solare di accensione e spegnimento delle lampade sono indicati nella tabella seguente:

Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore	Mese	decade	dalle ore	alle ore
Gennaio	1a	17.20'	7.40'	Maggio	1a	20.00'	4.40'	Settembre	1a	19.15'	5.30'
	2a	17.30'	7.35'		2a	20.10'	4.25'		2a	18.55'	5.40'
	3a	17.40'	7.30'		3a	20.25'	4.15'		3a	18.35'	5.55'
Febbraio	1a	17.55'	7.20'	Giugno	1a	20.35'	4.05'	Ottobre	1a	18.15'	6.05'
	2a	18.10'	7.05'		2a	20.40'	4.05'		2a	17.55'	6.20'
	3a	18.25'	6.50'		3a	20.45'	4.05'		3a	17.40'	6.30'
Marzo	1a	18.35'	6.35'	Luglio	1a	20.45'	4.10'	Novembre	1a	17.25'	6.45'
	2a	18.50'	6.15'		2a	20.35'	4.20'		2a	17.15'	7.00'
	3a	19.05'	5.55'		3a	20.25'	4.30'		3a	17.05'	7.10'
Aprile	1a	19.20'	5.35'	Agosto	1a	20.10'	4.45'	Dicembre	1a	17.05'	7.25'
	2a	19.30'	5.15'		2a	19.55'	5.00'		2a	17.05'	7.30'
	3a	19.45'	4.55'		3a	19.35'	5.15'		3a	17.10'	7.40'

Totale accensione: ore 4000 all'anno.

L'Enel provvederà:

- a tarare i dispositivi a cellula fotoelettrica in modo da ottenere mediamente detta durata annua di accensione;

- a regolare i dispositivi di altro tipo in modo che l'accensione e lo spegnimento delle lampade siano attuati secondo l'orario solare convenuto nella suddetta tabella.

d) **Ricambio delle lampade** - L'Enel provvederà al ricambio delle lampade installate negli impianti di cui al precedente art. 3, secondo le seguenti modalità:

**ricambio a programma:**

- sostituzione a programma di tutte le lampade a scarica, ogni 8.000 ore di accensione circa;

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade a scarica che dovessero andare occasionalmente fuori servizio tra un ricambio a programma e l'altro; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

**ricambio saltuario:**

- sostituzione, su segnalazione del Comune, delle lampade ad incandescenza andate fuori servizio; queste sostituzioni saranno effettuate con frequenza settimanale.

La provvista delle lampade sarà effettuata da parte dell'Enel. Saranno impiegate lampade nuove per tutti i tipi di ricambio (a programma, occasionale tra un ricambio a programma e l'altro, saltuario).

Restano esclusi dai presenti accordi i ricambi di lampade e le riparazioni o sostituzioni di altre parti d'impianto danneggiate o mancanti per vandalismi, per furti o per altri eventi eccezionali. In questi casi, che dovranno essere segnalati di cura del Comune, l'Enel si impegna a provvedere alle necessarie opere di ripristino, dietro rimborso dalle relative spese.

5 - **Canoni** - A compenso delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Comune corrisponde all'Enel quanto segue:

a) per la manutenzione delle linee e dei sostegni: un canone di L. 2.450 all'anno per ogni apparecchio illuminante installato;

b) per le restanti prestazioni: i canoni annui il cui ammontare, in relazione ai vari tipi di apparecchi illuminanti, risulta stabilito nella tabella riportata all'articolo 3, salvo quanto precisato nel successivo articolo 6 (Variabilità dei canoni). Il Comune deve inoltre corrispondere gli oneri fiscali o di altra natura posti per legge a suo carico.

Qualora nel corso della convenzione dovessero concordarsi aumenti nel numero o nella potenza degli apparecchi illuminanti, ai nuovi apparecchi, se del tipo considerato nella sopraindicata tabella, saranno applicati gli stessi canoni di cui ai punti a) e b) del presente articolo. Per apparecchi di tipo diverso previsto in tabella i canoni relativi alle prestazioni di cui al precedente punto b) verranno concordati di volta in volta.

6 - **Variabilità dei canoni** - Il canone di cui al punto a) dell'art. 5 è soggetto a tutte le variazioni e modifiche che potranno essere apportate dalle competenti Autorità.

I canoni unitari di cui al punto b) dell'art. 5 sono riferiti al mese di ..... 19..... e sono aggiornati all'inizio di ciascun semestre solare in base alla seguente formula di revisione:

$$C = C_0 \times (0,7 \frac{S}{S_0} + 0,3 \frac{M}{M_0})$$

dove: C = corrispettivo contrattuale dopo l'aggiornamento

C<sub>0</sub> = corrispettivo contrattuale iniziale

S<sub>0</sub> ed M<sub>0</sub> = valori, rispettivamente, del numero indice delle retribuzioni orarie contrattuali per operai - voce: Energia elettrica e del numero indice dei prezzi praticati dai grossisti - voce: Materiale e forniture elettriche, relativi al momento della stipulazione della convenzione o che hanno determinato il suo ultimo aggiornamento, riportati sul "Bollettino mensile di statistica ISTAT".

S ed M = valori dei numeri indice, come sopra indicato, riferiti al mese di Aprile o al mese di Ottobre immediatamente precedente l'inizio del semestre stesso.

Si procede all'aggiornamento solo quando il nuovo valore risulta superiore di almeno il 5% rispetto a quello precedente, che ha determinato l'ultima variazione dei corrispettivi.

Qualora l'ISTAT, nel periodo fra due aggiornamenti, modifichi la base di uno dei numeri indice suddetti, il valore dell'indice a base modificata da considerare sarà determinato mediante l'applicazione del coefficiente di raccordo pubblicato dall'ISTAT.

7 - **Spostamenti di impianto** - Le spese di riparazione, modifiche o spostamento degli impianti ed apparecchi di proprietà dell'Enel, rese necessarie per fatto o nell'interesse dell'Ente proprietario della strada, del Comune o comunque conseguenti, anche se a beneficio di terzi, a provvedimenti emessi dal Comune, sono a carico di questo.

8 - **Fatturazione - Anticipo** - La periodicità di fatturazione potrà essere modificata dall'Enel nel corso della convenzione, restando comunque esclusa l'adozione di una periodicità inferiore a quella mensile. L'Enel rinuncia al versamento, da parte del Comune, di ogni anticipo sulle prestazioni oggetto della presente convenzione in quanto venga a sua volta esonerato dal versamento della cauzione prevista dall'art. 54 del «Regolamento per la Contabilità Generale dello Stato», nonché dal versamento di cauzioni per qualsiasi altro titolo.

Qualora l'Enel venisse, per qualsiasi motivo, obbligato a versare le cauzioni di cui sopra, il Comune verserà in contropartita all'Enel, a titolo di anticipo sulle prestazioni suddette, una somma in contanti commisurata all'entità complessiva dei canoni ed alla periodicità della fatturazione; tale somma sarà conguagliata ai termini della convenzione.

9 - **Pagamenti** - Le fatture debbono essere integralmente pagate dal Comune entro trenta giorni dalla data di spedizione.

Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato l'Enel, ferma la facoltà di adottare tutti i provvedimenti atti alla tutela del proprio credito, potrà applicare gli interessi di mora nella misura del 7,5% in ragione d'anno e le maggiori spese di esazione; in caso di aumento del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data del 14 agosto 1969, la misura degli interessi di mora sarà maggiorata dei punti di aumento di detto tasso.

Il pagamento non può essere differito o ridotto neanche in caso di contestazione.

10 - **Cessione della convenzione** - L'Enel ha la facoltà di cedere la presente convenzione ad altra impresa. Il Comune non può cedere la convenzione a terzi.

11 - **Isppezioni e verifiche** - Le parti, a mezzo dei propri incaricati in contraddittorio tra di loro, possono in qualsiasi momento procedere a verifiche per accertare il rispetto delle condizioni pattuite nella presente convenzione.

12 - **Oneri fiscali e vari** - La presente convenzione, redatta a cura dell'Enel, a norma del secondo comma dell'articolo 5 del DPR N. 634 del 26 ottobre 1972, non è soggetta a registrazione se non in caso d'uso; gli oneri per bollo, tasse, diritti di segreteria, si intendono a carico del Comune. Eventuali altri oneri di qualsiasi natura applicabili, per legge o disposizione dell'Autorità competente, alla convenzione, alle prestazioni e ai relativi compensi, sono a carico del Comune salvo che siano espressamente posti dalla legge stessa a carico dell'Enel e senza facoltà di rivalsa.

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui alla presente convenzione e gli eventuali successivi aumenti della stessa saranno, a cura del Comune, iscritti nelle spese obbligatorie del bilancio comunale.

13 - **Autorizzazioni** - Il Comune consente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, il passaggio e l'appoggio sul suolo pubblico e sugli edifici comunali, delle linee elettriche ad alta e bassa tensione dell'Enel e, in genere, l'occupazione di aree e relativo sottosuolo che si rendesse necessario per il trasporto e la distribuzione dell'energia all'utenza dell'Enel. Il Comune accorda inoltre gratuitamente l'occupazione temporanea del suolo pubblico con gli attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione e manutenzione di tutti gli impianti gestiti dall'Enel e si impegna infine a tenere regolati i rami e le fronde degli alberi dei viali ed in genere delle aree pubbliche, in modo che, in qualsiasi condizione meteorologica, siano esclusi contatti con le linee elettriche degli impianti suddetti.

14 - **Comunicazioni del Comune** - Le comunicazioni del Comune, inerenti alle prestazioni oggetto della presente convenzione, devono essere trasmesse all'Enel per iscritto.

15 - **Elezione di domicilio e Foro competente** - Il Comune elegge domicilio a tutti gli effetti nella sede Municipale.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di .....